

BVGer D-5491/2023 vom 8. September 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-09-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5491_2023_d20230908

FR: TAF D-5491/2023 du 8 septembre 2023

IT: TAF D-5491/2023 del 8 settembre 2023

Regeste

Asilo e allontanamento (procedura celere) | Asilo e allontanamento (procedura celere);
decisione della SEM dell'8 settembre 2023

Erwägungen

E. 1.1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2

Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi cum art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RU 2020 1125, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 694] a contrario; DTAF 2020 I/1 consid. 7) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1

Nella decisione avversata, la SEM ritiene sostanzialmente che il preteso timore del ricorrente 1 di subire un procedimento penale per ragioni politiche ed etniche, nonché di sostegno all'HDP non sia fondato. In particolare, gli atti di causa attesterebbero unicamente l'apertura di un'inchiesta penale in Turchia per i reati di lesioni intenzionali e infrazione all'obbligo di assistenza di una persona in stato d'incapacità, entrambi riguardanti il ferimento di L. K.. Essa avrebbe per oggetto la raccolta di materiale biologico e la deposizione del ricorrente con la sua conseguente liberazione. Per il resto, la domanda d'asilo della ricorrente 2 sarebbe esclusivamente fondata sui motivi d'asilo del marito, ciò che escluderebbe qualsivoglia timore di persecuzione nei suoi confronti. Inoltre, il ricorrente 1 non avrebbe mai assunto un ruolo politico di particolare rilievo in seno all'HDP, posto comunque che quest'ultimo sarebbe legale nel suo Paese d'origine. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, considerate in particolare la possibilità di alternative interne di domicilio, la valida

esperienza professionale dei ricorrenti e l'agiata condizione economica che la famiglia godrebbe ancora in patria.

E. 3.2

Censurando la violazione del diritto federale e un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, i ricorrenti contestano la valutazione dell'autorità inferiore. Poste le attuali discriminazioni nei confronti dei curdi e dei membri del HDP, essi sostengono in particolare di non avere certezze sul loro futuro in Turchia e di essere espatriati poiché il ricorrente 1 sarebbe indagato per un reato (il ferimento di L. K.) che non avrebbe commesso (cfr. ricorso pag. 2). Dopo l'espatrio, egli avrebbe inoltre condiviso su Facebook "alcuni video, canzoni popolari curde e video musicali" a fronte dei quali le autorità avrebbero avviato un procedimento penale per propaganda all'organizzazione terroristica armata (in particolare a favore del Partîya Karkerên Kurdîstan ; di seguito: PKK), svolgendo segnatamente una perquisizione domiciliare il 16 agosto 2023 (idem pagg. 2-3). A tale comprova, i ricorrenti hanno versato agli atti dei nuovi documenti giudiziari. Infine, l'esecuzione del loro allontanamento non risulterebbe ragionevolmente inesigibile in ragione della riattivazione del conflitto turco-curdo nella provincia di G._____.

E. 3.3

Nelle proprie osservazioni al ricorso, la SEM si riconferma essenzialmente nella propria decisione e postula il respingimento del ricorso, considerando in particolare che i due mezzi di prova versati agli atti con scritto del 28 maggio 2024 presentino dei chiari segni di falsificazione (cfr. atti TAF n. 14 e 18). In replica, gli interessati contestano tuttavia quest'ultima conclusione della SEM, affermando segnatamente che i nuovi documenti presentati sarebbero autentici e che, in generale, gli atti giudiziari turchi non dimostrerebbero lo stesso standard di precisione degli altri Paesi europei, ciò che giustificherebbe, per esempio, la mancanza di disposizioni legali all'interno dei documenti (cfr. atto TAF n. 19). In duplice, l'autorità inferiore si riconferma nella propria decisione, evidenziando l'avanguardia tecnica del sistema giudiziario turco e la facilità con cui i documenti giudiziari sarebbero acquistabili e falsificabili in patria (cfr. atto TAF n. 24).

E. 4.1.1

Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.1.2

Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto

conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5).

E. 4.1.3

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

E. 4.2.1

A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica che, nel caso concreto, non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla decisione avversata in merito all'irrelevanza dei motivi addotti dai ricorrenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 3 LAsi).

E. 4.2.2.1

Per quanto riguarda le allegazioni espresse in sede di audizione (cfr. atti SEM n. 37/23 e 38/9) e i documenti versati agli atti durante la procedura di prima istanza (cfr. mdp SEM n. 1-8), va anzitutto rilevato che gli atti giudiziari turchi riguardano un'inchiesta avviata per i reati di cui agli artt. 86 e 98 del Codice penale turco (Türk Ceza Kanunu [TCK]), i quali hanno per oggetto le lesioni intenzionali e l'infrazione all'obbligo di notifica o assistenza ad una persona che a seguito di ferita, età, malattia o altra ragione, si trova in stato di incapacità. Dagli stessi si evince inoltre che, allo scopo di chiarire i fatti, le autorità di perseguimento penale sarebbero attualmente intenzionate ad ottenere un referto medico biologico dell'insorgente 1, unitamente a quello della persona ferita (L. K.), nonché una deposizione dell'interessato, con il suo conseguente rilascio al termine di quest'ultima (cfr. mdp SEM n. 1-8). Ciò posto, il timore di essere ingiustamente incarcerato ed ucciso in ragione di tale procedimento penale non risulta corroborato da alcun elemento oggettivo (cfr. atto SEM n. 37/23 D202). Invero, i documenti citati dimostrano che le autorità turche intendano semplicemente far luce sulle presunte lesioni corporali che il ricorrente avrebbe

perpetrato a L. K. nella serata del 22 giugno 2022.

E. 4.2.2.2

In esito, contrariamente a quanto pretendono gli insorgenti, non sussiste alcun riscontro probatorio per concludere che le autorità turche abbiano avviato l'inchiesta penale succitata in ragione dell'etnia curda del ricorrente 1 oppure per concretizzare un trattamento puramente discriminatorio. Di riflesso, va escluso un ragionevole timore di persecuzione a sfondo politico comportante l'esposizione ad un pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché una pressione psichica insopportabile (cfr. consid. 5.2.2 supra). Del resto, il ricorrente 1 non è sospettato di aver commesso un reato a sfondo politico, bensì un'infrazione di diritto comune, sulla quale la Turchia, in quanto Stato di diritto, ha il legittimo diritto ed obbligo di avviare una procedura penale per determinare la colpevolezza o meno dell'interessato. In altri termini, l'inchiesta penale in parola non è pertinente in materia d'asilo in quanto non risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7).

E. 4.2.2.3

Di riflesso, anche la ricorrente 2 non può validamente prevalersi della procedura penale avviata nei confronti del marito per ottenere il riconoscimento della qualità di rifugiata.

E. 4.2.3.1

Va detto inoltre che le pretese persecuzioni - addotte soltanto in sede di ricorso - afferenti al presunto procedimento penale per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata ai sensi dell'art. 7 par. 2 della legge turca sull'antiterrorismo risultano inverosimili e, anch'esse, non pertinenti in materia d'asilo (cfr. ricorso pagg. 3-4, con relativi allegati; atto TAF n. 14).

E. 4.2.3.2

Anzitutto, a fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, va confermato il fatto che i due documenti giudiziari trasmessi senza osservazioni con scritto del 28 maggio 2024 (cfr. atto TAF n. 14: Yakalama Müzekkeresi [mandato d'accompagnamento] e Gerekçeli Karar [sentenza motivata]) presentano molteplici e chiari segni di falsificazione per le stesse ragioni indicate dalla SEM nella sua risposta al ricorso (cfr. atto TAF n. 18). Già solo per questo motivo, trattandosi di documenti falsi (art. 7 cpv. 3 LAsi), non si può trarre dagli stessi alcun valido elemento a favore dei motivi d'asilo adottati. Di riflesso, i nuovi mezzi di prova non possono ragionevolmente corroborare l'asserita condanna in contumacia a 4 anni e 6 mesi per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata, rispettivamente il rischio di essere arrestato per l'esecuzione della relativa pena pronunciata (cfr. consid. 4.1.3 supra). Peraltro, su questo punto, gli interessati non hanno presentato alcuna contestazione.

E. 4.2.3.3

Inoltre, il Tribunale non ravvisa valide ragioni per le quali gli interessati non hanno presentato dinanzi alla SEM i documenti giudiziari afferenti al procedimento penale in oggetto, nonostante molti di questi siano datati ad aprile e agosto 2023. Nel gravame, essi non giustificano peraltro tale circostanza, sicché l'allegazione di una persecuzione legata a tale procedimento penale risulta d'acchito pretestuosa. In questo senso, contrariamente a

quanto preteso, non può essere ragionevolmente rimproverato alla SEM si essere incorsa in un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. ricorso pag. 4).

E. 4.2.3.4

Gli insorgenti hanno inoltre affermato che, dopo l'espatrio, il ricorrente 1 avrebbe pubblicato diversi contenuti afferenti all'etnia curda sul suo profilo Facebook, a fronte dei quali le autorità turche avrebbero aperto il procedimento penale succitato (cfr. ricorso pag. 2). A tale riguardo, il Tribunale conclude tuttavia che, in ragione della posteriorità delle pubblicazioni rispetto all'espatrio (risalenti al luglio e all'agosto 2023, cfr. traduzione del Yakalama Emri, atto TAF n. 4), l'interessato ha molto probabilmente fatto avviare il procedimento penale in Turchia al fine di assicurarsi l'ottenimento dell'asilo in Svizzera e che, in ogni caso, non è fuggito in ragione di un concreto timore di persecuzioni legate al reato in parola.

E. 4.2.3.5

Ad ogni buon conto, a prescindere dall'autenticità degli altri documenti giudiziari prodotti con il ricorso, il procedimento penale in oggetto non può ragionevolmente costituire, per difetto di sufficiente intensità, un fondato timore di persecuzioni determinanti in materia d'asilo (cfr. consid. 4.2.2 supra). Benché il ricorrente 1 rischi di essere arrestato ai fini dello svolgimento del procedimento penale per propaganda terroristica in caso di rimpatrio, non si può presumere a priori che egli sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo. Inoltre, in ragione della probabilità che il ricorrente 1 abbia scatenato l'avvio del procedimento penale al fine di ottenere l'asilo in Svizzera, si può ammettere che, nell'ambito del dibattimento penale in Turchia, egli avrà l'opportunità di spiegare le ragioni della sua attività sui social media - ossia l'ottenimento della protezione internazionale in Svizzera - e dimostrare la mancata serietà del contenuto politico delle sue pubblicazioni, evitando così di incorrere in una pena eccessiva (cfr. ex pluris sentenze TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4). Inoltre, va esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). L'interessato ha infatti dichiarato di aver unicamente partecipato alle manifestazioni organizzate dal HDP, di aver collaborato con la sezione giovanile del partito - fatto non avvalorato da mezzi di prova - e di essersi limitato a sostenere economicamente quest'ultimo una volta divenuto padre (cfr. atto SEM n. 37/23 D89, D130 e D173). Tali implicazioni non configurano d'acchito un profilo politico suscettibile di ammettere o confermare un'effettiva intenzionalità di propaganda terroristica. In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni effettuate dall'interessato (e.g. fotografie dei membri del PKK e di un terrorista con una pistola a canna lunga in mano, canzoni inneggianti una guerriglia armata; cfr. traduzione del Yakalama Emri e Iddianame, atto TAF n. 4) è tale da giustificare l'apertura di un'indagine penale in Turchia, rispettivamente di un rinvio a giudizio, al fine di determinare la sussistenza delle basi del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-3232/2023 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.1). Pertanto, qualora la procedura dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza e condanna, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un Politmalus. In queste circostanze, non è quindi probabile che i timori di persecuzione espressi dal ricorrente (tortura ed uccisione) si concretizzino in un prossimo futuro.

E. 4.2.4

In ultima analisi, il Tribunale osserva che neppure le pretese discriminazioni che l'insorgente 1 avrebbe patito in Turchia in ragione della sua etnia curda risultano dirimenti per il giudizio. Infatti, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1 e relativi riferimenti). Inoltre, agli atti non sussistono riscontri documentali comprovanti le violenze che l'insorgente avrebbe subito da parte della polizia in due occasioni distinte nel 2018 e nel 2019 (cfr. atto SEM n. 37/23 D145 e D148).

E. 4.3

In esito, i motivi adottati dagli interessati non risultano determinanti ai sensi degli art. 3 LAsi. Di riflesso, le motivazioni contrarie contenute nel gravame vanno integralmente respinte poiché infondate. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata.

E. 5

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia di tale misura.

E. 6

e 105 LAsi; art. 31■ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'indeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2).

3. 3.1 Nella decisione avversata, la SEM ritiene sostanzialmente che il preteso timore del ricorrente 1 di subire un procedimento penale per ragioni politiche ed etniche, nonché di sostegno all'HDP non sia fondato. In particolare, gli atti di causa attesterebbero unicamente l'apertura di un'inchiesta penale in Turchia per i reati di lesioni intenzionali e infrazione all'obbligo di assistenza di una persona in stato d'incapacità, entrambi riguardanti il ferimento di L. K.. Essa avrebbe per oggetto la raccolta di materiale biologico e la deposizione del ricorrente con la sua conseguente liberazione. Per il resto, la domanda d'asilo della ricorrente 2 sarebbe esclusivamente fondata sui motivi d'asilo del marito, ciò che escluderebbe qualsivoglia timore di persecuzione nei suoi confronti. Inoltre, il ricorrente 1 non avrebbe mai assunto un ruolo politico di particolare rilievo in seno all'HDP, posto comunque che quest'ultimo sarebbe legale nel suo Paese d'origine. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, considerate in particolare la possibilità di alternative

D-5491/2023 Pagina 6 interne di domicilio, la valida esperienza professionale dei ricorrenti e l'agiata condizione economica che la famiglia godrebbe ancora in patria.

3.2 Censurando la violazione del diritto federale e un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, i ricorrenti contestano la valutazione dell'autorità inferiore. Poste le attuali discriminazioni nei confronti dei curdi e dei membri del HDP, essi sostengono in particolare di non avere certezze sul loro futuro in Turchia e di essere espatriati poiché il ricorrente 1 sarebbe indagato per un reato (il ferimento di L. K.) che non avrebbe commesso (cfr. ricorso pag. 2). Dopo l'espatrio, egli avrebbe inoltre condiviso su Facebook "alcuni video, canzoni popolari curde e video musicali" a fronte dei quali le autorità avrebbero avviato un procedimento penale per propaganda all'organizzazione terroristica armata (in particolare a favore del Partiya Karkerên Kurdistan; di seguito: PKK), svolgendo segnatamente una perquisizione domiciliare il 16 agosto 2023 (idem pagg. 2-3). A tale comprova, i ricorrenti hanno versato agli atti dei nuovi documenti giudiziari. Infine, l'esecuzione del loro allontanamento non risulterebbe ragionevolmente inesigibile in ragione della riattivazione del conflitto turco-curdo nella provincia di G. 3.3 Nelle proprie osservazioni al ricorso, la SEM si riconferma essenzialmente nella propria decisione e postula il respingimento del ricorso, considerando in particolare che i due mezzi di prova versati agli atti con scritto del 28 maggio 2024 presentino dei chiari segni di falsificazione (cfr. atti TAF n. 14 e 18). In replica, gli interessati contestano tuttavia quest'ultima conclusione della SEM, affermando segnatamente che i nuovi documenti presentati sarebbero autentici e che, in generale, gli atti giudiziari turchi non dimostrerebbero lo stesso standard di precisione degli altri Paesi europei, ciò che giustificerebbe, per esempio, la mancanza di disposizioni legali all'interno dei documenti (cfr. atto TAF n. 19). In duplice, l'autorità inferiore si riconferma nella propria decisione, evidenziando l'avanguardia tecnica del sistema giudiziario turco e la facilità con cui i documenti giudiziari sarebbero acquistabili e falsificabili in patria (cfr. atto TAF n. 24). 4. 4.1 4.1.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

D-5491/2023 Pagina 7 4.1.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore deve essere fondato su

indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5).

4.1.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un

D-5491/2023 Pagina 8 punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

4.2 4.2.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica che, nel caso concreto, non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla decisione avversata in merito all'irrelevanza dei motivi addotti dai ricorrenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 3 LAsi).

4.2.2 4.2.2.1 Per quanto riguarda le allegazioni espresse in sede di audizione (cfr. atti SEM n. 37/23 e 38/9) e i documenti versati agli atti durante la procedura di prima istanza (cfr. mdp SEM n. 1-8), va anzitutto rilevato che gli atti giudiziari turchi riguardano un'inchiesta avviata per i reati di cui agli artt. 86 e 98 del Codice penale turco (Türk Ceza Kanunu [TCK]), i quali hanno per oggetto le lesioni intenzionali e l'infrazione all'obbligo di notifica o assistenza ad una persona che a seguito di ferita, età, malattia o altra ragione, si trova in stato di incapacità. Dagli stessi si evince inoltre che, allo scopo di chiarire i fatti, le autorità di perseguimento penale sarebbero attualmente intenzionate ad ottenere un referto medico biologico dell'insorgente 1, unitamente a quello della persona ferita (L. K.), nonché una deposizione dell'interessato, con il suo conseguente rilascio al termine di quest'ultima (cfr. mdp SEM n. 1-8). Ciò posto, il timore di essere ingiustamente incarcerato ed ucciso in ragione di tale procedimento penale non risulta corroborato da alcun elemento oggettivo (cfr. atto SEM n. 37/23 D202). Invero, i documenti citati dimostrano che le autorità turche intendano semplicemente far luce sulle presunte lesioni corporali che il ricorrente avrebbe perpetrato a L. K. nella serata del 22 giugno 2022.

4.2.2.2 In esito, contrariamente a quanto pretendono gli insorgenti, non sussiste alcun riscontro probatorio per concludere che le autorità turche abbiano avviato l'inchiesta penale succitata in ragione dell'etnia curda del ricorrente 1 oppure per concretizzare un trattamento puramente discriminatorio. Di riflesso, va escluso un ragionevole timore di persecuzione a sfondo politico comportante l'esposizione ad un pericolo della vita, dell'integrità fisica o

della libertà, nonché una pressione psichica insopportabile (cfr. consid. 5.2.2 supra). Del resto, il ricorrente 1 non è sospettato di aver commesso un reato a sfondo politico, bensì un'infrazione di diritto comune, sulla quale la Turchia, in quanto Stato di diritto, ha il legittimo diritto ed obbligo di avviare una procedura penale per determinare la colpevolezza o meno dell'interessato. In altri termini, l'inchiesta penale in parola non è pertinente in materia d'asilo in quanto non risponde ad un intento persecutorio

D-5491/2023 Pagina 9 ai sensi dell'art. 3 LAsi (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7).

4.2.2.3 Di riflesso, anche la ricorrente 2 non può validamente prevalersi della procedura penale avviata nei confronti del marito per ottenere il riconoscimento della qualità di rifugiata.

4.2.3 4.2.3.1 Va detto inoltre che le pretese persecuzioni – addotte soltanto in sede di ricorso – afferenti al presunto procedimento penale per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata ai sensi dell'art. 7 par. 2 della legge turca sull'antiterrorismo risultano inverosimili e, anch'esse, non pertinenti in materia d'asilo (cfr. ricorso pagg. 3-4, con relativi allegati; atto TAF n. 14).

4.2.3.2 Anzitutto, a fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, va confermato il fatto che i due documenti giudiziari trasmessi senza osservazioni con scritto del 28 maggio 2024 (cfr. atto TAF n. 14: Yakalama Müzek-keresi [mandato d'accompagnamento] e Gerekçeli Karar [sentenza motivata]) presentano molteplici e chiari segni di falsificazione per le stesse ragioni indicate dalla SEM nella sua risposta al ricorso (cfr. atto TAF n. 18). Già solo per questo motivo, trattandosi di documenti falsi (art. 7 cpv. 3 LAsi), non si può trarre dagli stessi alcun valido elemento a favore dei motivi d'asilo adottati. Di riflesso, i nuovi mezzi di prova non possono ragionevolmente corroborare l'asserita condanna in contumacia a 4 anni e 6 mesi per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata, rispettivamente il rischio di essere arrestato per l'esecuzione della relativa pena pronunciata (cfr. consid. 4.1.3 supra). Peraltro, su questo punto, gli interessati non hanno presentato alcuna contestazione.

4.2.3.3 Inoltre, il Tribunale non ravvisa valide ragioni per le quali gli interessati non hanno presentato dinanzi alla SEM i documenti giudiziari afferenti al procedimento penale in oggetto, nonostante molti di questi siano datati ad aprile e agosto 2023. Nel gravame, essi non giustificano peraltro tale circostanza, sicché l'allegazione di una persecuzione legata a tale procedimento penale risulta d'acchito pretestuosa. In questo senso, contrariamente a quanto preteso, non può essere ragionevolmente rimproverato alla SEM di essere incorsa in un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. ricorso pag. 4).

D-5491/2023 Pagina 10 4.2.3.4 Gli insorgenti hanno inoltre affermato che, dopo l'espatrio, il ricorrente 1 avrebbe pubblicato diversi contenuti afferenti all'etnia curda sul suo profilo Facebook, a fronte dei quali le autorità turche avrebbero aperto il procedimento penale succitato (cfr. ricorso pag. 2). A tale riguardo, il Tribunale conclude tuttavia che, in ragione della posteriorità delle pubblicazioni rispetto all'espatrio (risalenti al luglio e all'agosto 2023, cfr. traduzione del Yakalama Emri, atto TAF n. 4), l'interessato ha molto probabilmente fatto avviare il procedimento penale in Turchia al fine di assicurarsi

l'ottenimento dell'asilo in Svizzera e che, in ogni caso, non è fuggito in ragione di un concreto timore di persecuzioni legate al reato in parola.

4.2.3.5 Ad ogni buon conto, a prescindere dall'autenticità degli altri documenti giudiziari prodotti con il ricorso, il procedimento penale in oggetto non può ragionevolmente costituire, per difetto di sufficiente intensità, un fondato timore di persecuzioni determinanti in materia d'asilo (cfr. consid. 4.2.2 supra). Benché il ricorrente 1 rischi di essere arrestato ai fini dello svolgimento del procedimento penale per propaganda terroristica in caso di rimpatrio, non si può presumere a priori ch'egli sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo. Inoltre, in ragione della probabilità che il ricorrente 1 abbia scatenato l'avvio del procedimento penale al fine di ottenere l'asilo in Svizzera, si può ammettere che, nell'ambito del dibattimento penale in Turchia, egli avrà l'opportunità di spiegare le ragioni della sua attività sui social media – ossia l'ottenimento della protezione internazionale in Svizzera – e dimostrare la mancata serietà del contenuto politico delle sue pubblicazioni, evitando così di incorrere in una pena eccessiva (cfr. ex pluris sentenze TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4). Inoltre, va esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). L'interessato ha infatti dichiarato di aver unicamente partecipato alle manifestazioni organizzate dal HDP, di aver collaborato con la sezione giovanile del partito – fatto non avvalorato da mezzi di prova – e di essersi limitato a sostenere economicamente quest'ultimo una volta divenuto padre (cfr. atto SEM n. 37/23 D89, D130 e D173). Tali implicazioni non configurano d'acchito un profilo politico suscettibile di ammettere o confermare un'effettiva intenzionalità di propaganda terroristica. In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni effettuate dall'interessato (e.g. fotografie dei membri del PKK e di un terrorista con una pistola a canna lunga in mano, canzoni inneggianti una guerriglia armata; cfr. traduzione del Yakalama Emri e Iddianame, atto TAF n. 4) è tale da giustificare

D-5491/2023 Pagina 11 l'apertura di un'indagine penale in Turchia, rispettivamente di un rinvio a giudizio, al fine di determinare la sussistenza delle basi del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-3232/2023 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.1). Pertanto, qualora la procedura dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza e condanna, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un Politmalus. In queste circostanze, non è quindi probabile che i timori di persecuzione espressi dal ricorrente (tortura ed uccisione) si concretizzino in un prossimo futuro.

4.2.4 In ultima analisi, il Tribunale osserva che neppure le pretese discriminazioni che l'insorgente 1 avrebbe patito in Turchia in ragione della sua etnia curda risultano dirimenti per il giudizio. Infatti, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1 e relativi riferimenti). Inoltre, agli atti non sussistono riscontri documentali comprovanti le violenze che l'insorgente avrebbe subito da parte della polizia

in due occasioni distinte nel 2018 e nel 2019 (cfr. atto SEM n. 37/23 D145 e D148). 4.3 In esito, i motivi addotti dagli interessati non risultano determinanti ai sensi degli art. 3 LAsi. Di riflesso, le motivazioni contrarie contenute nel gravame vanno integralmente respinte poiché infondate. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata.

5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia di tale misura.

E. 6.1

In punto all'esecuzione dell'allontanamento, i ricorrenti affermano genericamente, senza confrontarsi con la decisione avversata, che la stessa non sarebbe ragionevolmente esigibile a causa della riattivazione del

D-5491/2023 Pagina 12 conflitto turco-curdo nella provincia di G._____. Tale censura va tuttavia respinta.

E. 6.2

Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 6.3

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), considerato inoltre che essi godono di uno stabile stato di salute (cfr. atto SEM n. 37/23 D65-66; n. 38/9 D18-19). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile.

E. 6.4.1

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 6.4.2

Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige

attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio. Ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e ■■■rnak – dalle quali i ricorrenti non provengono – verso le quali il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia generalmente inesigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; sentenze TAF D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1; E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.). Posta l'attuale situazione nelle provincie colpite D-5491/2023 Pagina 13 dai terremoti occorsi nel febbraio 2023 (Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Ela- zig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye und San- liurfa), l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento deve inoltre essere esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1).

E. 6.4.3

Nel caso concreto, gli insorgenti, originari di G._____, non proven- gono dalle province in cui vige attualmente un contesto di violenza gene- ralizzata o che sono fortemente colpite dagli effetti dei sismi occorsi feb- braio 2023 (cfr. consid. 6.4.3 supra). L'argomentazione contraria contenuta nel gravame va pertanto respinta. Per il resto, va osservato che i ricorrenti 1 e 2 sono delle persone adulte, in buona salute (cfr. atto SEM n. 37/23 D65-66; n. 38/9 D18-19) e che hanno già dimostrato una sufficiente capa- cità di adattamento, avendo anche soggiornato e lavorato per due anni a I._____ (cfr. atto SEM n. 37/23 D8 e D21-25; n. 38/9 D5). Contraria- mente a quanto addotto in sede d'audizione sui motivi d'asilo, non emer- gono dipoi riscontri documentali attestanti delle affezioni psichiche riguar- danti i figli (ricorrenti 3-5). Dall'incarto risulta inoltre che, in Turchia, la fami- glia godeva di un'ottima situazione economica, resa possibile anche grazie all'attività di ristorazione avviata dal ricorrente 1 (cfr. atto SEM n. 37/23 D28), e può attualmente contare sull'appoggio di numerosi parenti residenti a G._____ e in altre città del Paese (cfr. atto SEM n. 37/23 D34, D40-47; n. 38/9 D8-9), con i quali essa è in contatto e nutre buoni rapporti. Per questi motivi, è verosimile che gli interessati non riscontreranno difficoltà eccessive nell'ambito della loro reintegrazione lavorativa e sociale. Ciò po- sto, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.

E. 6.5

Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), in quanto gli in- sorgenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni do- cumento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 6.6

La decisione avversata va quindi confermata anche in materia di ese- cuzione dell'allontanamento.

D-5491/2023 Pagina 14

E. 7

In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d'ap- prezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento pronunciata. Di riflesso, il ricorso deve essere respinto e la decisione

avversata integralmente confermata.

E. 8

Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 18 gennaio 2024, non si prelevano spese processuali.

E. 9

La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5491/2023 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.